



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Provincia di Catanzaro

PREMESSO che, con propria deliberazione n. 5/2005, veniva affidato all'Avv. Nunzio Raimondi, del Foro di Catanzaro, l'incarico di citare in giudizio la Società Medical Sport Center di Catanzaro Lido, con sede presso Centro Commerciale "Le Fornaci", Viale Isonzo 420, nella persona dell'Amministratore unico, per la richiesta del canone arretrato di locazione dell'immobile dell'ex Casa Mandamentale dal mese di aprile 2000 ad oggi, nonché dei danni eventualmente derivanti dalla mancata apertura della struttura socio-sanitaria di cui in premessa;

VISTA la nota in data 14.07.08, in atti al n. 5193 del 16.07.08, con la quale l'Avv. Raimondi comunica che il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, con sentenza n. 1067/2007, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto articolata da parte ricorrente;

PRESO ATTO che, con la medesima sentenza, in relazione alla richiesta di pagamento dei canoni arretrati, il giudice ha così testualmente deliberato: **"L'autorizzazione della Giunta Regionale n. 1467 del 26.04.99, pertanto, essendo subordinata all'espletamento delle verifiche ed al rilascio di autorizzazione da parte dell'ASL di competenza per iniziare a svolgere l'attività autorizzata, non ha integrato la condizione contrattualmente prevista; né la condizione si è verificata in seguito, per come si evince dalla documentazione in atti"**;

RIBADITO che l'art.6 del contratto di locazione testualmente recita: *"Il canone di locazione sarà corrisposto con cadenza costante in un'unica rata posticipata da versare entro il 31 dicembre d' ogni anno. Per la scadenza della prima rata, farà fede la data di rilascio da parte della regione delle autorizzazioni necessarie alla apertura della struttura, riconoscendo un anno di franchigia per consentire il funzionamento dei vari servizi"*;

RUTENUTO che sussistano gli elementi per ricorrere in appello avverso la citata sentenza, sulla base delle seguenti osservazioni:

1. Il contratto fa riferimento unicamente alla data di rilascio dell'autorizzazione regionale, e non casualmente, ma per precisa volontà delle parti e per legittima tutela dei diritti dell'amministrazione comunale. La normativa di riferimento prevedeva, all'epoca, tre fasi successive: autorizzazione regionale all'apertura, accreditamento, stipula dei contratti di servizio. Se, come si è poi verificato, la Ditta locataria, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale (n.1467 del 26.04.99), non fosse riuscita (per i motivi più svariati, tra cui l'inerzia nel richiederle) ad ottenere le verifiche di competenza ASL, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale, per poter poi stipulare i contratti di servizio, ciò non avrebbe minimamente scalfito il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il pagamento dei canoni, decorso l'anno di franchigia già previsto dal contratto;
2. Nel comportamento della Ditta Medical, dalla data dell'autorizzazione regionale ad oggi, si ravvisano ipotesi di inerzia e di inadempimento

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO dover affidare all'Avv. Nunzio Raimondi, del Foro di Catanzaro, l'incarico di ricorrere avverso la sentenza n. 1067/2007 del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, sulla base degli elementi sopra evidenziati e di tutti gli altri che riterrà opportuni al fine di ottenere il riconoscimento delle ragioni dall'Amministrazione;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui alla premessa, che si intende qui integralmente richiamata:

1. DI AFFIDARE dall'Avv. Nunzio Raimondi, del Foro di Lamezia Terme, l'incarico di ricorrere in appello avverso la sentenza n. 1067/2007 del Tribunale Ordinario di Lamezia Terme.
 2. DI IMPEGNARE la somma di Euro 612,00, con imputazione sul Cap.1058 del Bilancio c.e., da corrispondere all'Avv. Raimondi a titolo di anticipazione delle spese.
 3. DI AUTORIZZARE l'emissione del relativo mandato di pagamento.
-

Deliberazione della Giunta Comunale n° 79 del 17/07/2008

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 19/08/2008 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per N giorni consecutivi, dal 15 al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li 15

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 15 ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ____ / ____ / _____ prot. n° _____.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/08/2008 in quanto:
 - Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
 - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li 29/08/2008

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariagrazia Crapella